



PROVINCIA DI VERONA

Settore Ecologia
U.O Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di proprietà della ditta Videorecycling S.r.l., per il trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in Viale dell'Industria, n. 515/517, nel Comune di Angiari (Vr).

Determinazione n. **2250/08** del 04 APR. 2008

Decisione Il dirigente¹ del settore ecologia della Provincia di Verona:

- 1) autorizza la ditta Videorecycling S.r.l.² all'esercizio dell'impianto per il trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in Viale dell'Industria, n. 515/517, nel Comune di Angiari (Vr), fino al 04 aprile 2013;
- 2) revoca la prescrizione autorizzativa³ relativa all'obbligo di destinare al recupero una percentuale non inferiore al 70% dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita.

Fatto In data 29 marzo 2007 è pervenuta⁴ una domanda di approvazione di un progetto e di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e della L.R. n. 3/2000 (art. 22 e seguenti) da parte della ditta Videorecycling S.r.l., che intendeva subentrare alla ditta RPS Ambiente S.r.l., autorizzata⁵ alla gestione dei rifiuti presso l'impianto in oggetto fino al 07 marzo 2010, acquisendo dalla stessa una parte del capannone denominato "B", facente parte dell'impianto autorizzato. Nel particolare, il progetto presentato dalla ditta Videorecycling S.r.l. prevedeva che venissero svolte all'interno del suddetto capannone le medesime attività di messa in riserva con selezione e cernita (R13) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), precedentemente svolte, nelle medesime aree, dalla ditta RPS Ambiente S.r.l., senza alcun aumento ai quantitativi

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ecologia dell'anno 2008, obiettivo 1, azione 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti.

² Sede legale della ditta: Via dell'Industria 483, nel Comune di Angiari (Vr).

³ Obbligo da rispettare n. 4), punto 12, della determinazione n. 903/07 del 13 febbraio 2007.

⁴ Acquisita in data 02 aprile 2007, prot. n. 29577.

⁵ Determinazione n. 903/07 del 13 febbraio 2007.

o alle tipologie di rifiuti attualmente autorizzati.

Con Determinazione n. 3656/07 del 06 luglio 2007 è stato approvato il progetto presentato dalla ditta in data 29 marzo 2007⁶, a seguito del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla competente Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 25 giugno 2007.

In data 13 aprile 2007⁷ la ditta ha trasmesso una domanda di VIA e approvazione del progetto di un impianto per il trattamento di RAEE, al fine di poter effettuare su tali rifiuti un trattamento, oltre alla messa in riserva, già autorizzata.

Il progetto⁸ è stato approvato con Determinazione n. 5112/07 del 20 settembre 2007, a seguito del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla competente Commissione Provinciale Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nella seduta del 15 giugno 2007, ratificato nella seduta del 12 luglio 2007, ed a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Provinciale Integrata per la Valutazione di Impatto Ambientale, nella seduta del 23 agosto 2007.

In data 28 novembre 2007 la ditta ha trasmesso⁹ la comunicazione di fine lavori e di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio.

In data 12 febbraio 2008 la ditta ha trasmesso¹⁰ il collaudo funzionale dell'impianto.

In data 21 agosto 2007 la Regione Veneto, riscontrando la richiesta inoltrata¹¹ dalla Provincia di Verona in merito alle prescrizioni relative ad un limite minimo del quantitativo di rifiuti da recuperare, ha trasmesso¹² il proprio parere, evidenziando, tra l'altro, di ritenere opportuno non assoggettare gli impianti di recupero di rifiuti a prescrizioni limitative in termini di obiettivi di recupero, fino ad una migliore definizione della questione relativa alle percentuali ottimali di recupero.

Motivazione La decisione, in base all'istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota¹³, si fonda sulla verifica della documentazione presentata dalla società e sulle considerazioni emerse nel corso delle riunioni istruttorie e delle conferenze dei servizi. Dalla documentazione agli atti, non si ravvisano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

La decisione di revocare la prescrizione relativa al limite minimo, pari al 70 %, del quantitativo di rifiuti e materiali destinati ad effettivo recupero/riutilizzo, deriva dal recepimento di quanto stabilito nel parere espresso dalla Regione Veneto, pervenuto¹⁴ in data 21 agosto 2007. Nel particolare, la Regione ha comunicato di ritenere opportuno, in attesa di una migliore definizione della questione, di non assoggettare gli impianti di recupero di rifiuti a prescrizioni limitative in termini di obiettivi di recupero.

⁶ Acquisita in data 02 aprile 2007, prot. n. 29577.

⁷ Acquisita in data 13 aprile 2007, prot. n. 33455.

⁸ Acquisita in data 13 aprile 2007, prot. n. 33455.

⁹ Acquisita in data 24 novembre 2007, prot. n. 110191.

¹⁰ Acquisita in data 14 febbraio 2008, prot. n. 17601.

¹¹ Trasmessa in data 07 dicembre 2006, prot. n. 104415.

¹² Acquisito in data 21 agosto 2007, prot. n. 80046.

¹³ Art. 210 del D.Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale"; L.R. n. 3/2000 e successive modifiche "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

¹⁴ Pervenuta in data 21 agosto 2007, prot. n. 80046.

Obblighi da rispettare

- 1) La ditta Videorecycling S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero¹⁵ delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti:

Codice C.E.R.	Descrizione
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti, componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci Da 160209 a 160213
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso, contenenti Clorofluorocarburi
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135

* I rifiuti indicati con l'asterisco sono classificati come speciali pericolosi.

Su tali rifiuti possono essere effettuate operazioni di recupero R3 R4 R5 R13 dell'Allegato C al D.Lgs n. 152/06.

Gli stoccaggi sono così formati:

CAPANNONE B Superficie (m ²)	Frigoriferi (t) (RAEE pericolosi)	Altri RAEE pericolosi (t)	RAEE non pericolosi (t)	TOTALE (t)
1615 m ²	200	1000	100	1300

La potenzialità di trattamento dell'impianto è pari a 95 t/giorno e a 24700 t/anno di monitor tv.

La massima capacità di stoccaggio, comprensiva sia dei rifiuti soggetti a trattamento, sia delle frazioni ottenute dalla selezione, è pari a 1300 t.

- 2) La ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia e ad Arpav, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'esito dei rilievi fonometrici per la verifica delle emissioni sonore previsti dal provvedimento n. 3652/07 del 06 luglio 2007; le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1990 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 o, se più restrittivi, i limiti di zona stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'impianto devono essere osservate le seguenti prescrizioni e, per quanto non previsto nel presente provvedimento, essere rispettate le condizioni previste nel progetto approvato:
1. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegare al progetto. In particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste da progetto approvato;

¹⁵ L'attività dell'impianto è relativa ad operazioni di recupero (R3-R4-R13) di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06.



2. lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone dovranno essere effettuati in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori di rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché di consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
3. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro;
4. l'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione;
5. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 151/2005);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05;
 - assicurare che lo stoccaggio dei rifiuti conferiti, delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati, nonché dei materiali destinati al recupero venga effettuato in area dotata di copertura resistente alle intemperie (punto 1.2.2, lettera f) dell'Allegato 2 al D.Lgs n., 151/05);
6. le emissioni non devono superare in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto i seguenti valori di emissione¹⁶:

CAMINO	Lavorazione	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Tipo di inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)
I	Impianto CRT (Macchina frangiconi)	Filtro a maniche	200	Polveri	<5


Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; inoltre, le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
7. la ditta è tenuta a comunicare al Settore ecologia della Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), la data di messa a regime dell'impianto di aspirazione polveri;
 8. la ditta è tenuta ad effettuare, entro 10 giorni dalla messa a regime dell'impianto di aspirazione polveri, due analisi sulle emissioni, e a

¹⁶ Da riferirsi alle condizioni normali di 273 K e 101.3 kPa.

trasmettere i risultati a Provincia e ad Arpav entro i successivi dieci giorni;

9. la ditta è tenuta ad applicare, nei campionamenti previsti dal comma 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e nei campionamenti periodici successivi, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni indicati nell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del decreto medesimo. Deve essere impiegata apposita strumentazione che effettui il campionamento e l'analisi in continuo delle sostanze lesive emesse. Per gli altri inquinanti i controlli devono avvenire con frequenza giornaliera e i risultati delle analisi devono essere trascritti in apposito registro che unitamente ai referti analitici deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
10. i rifiuti sottoposti eventualmente a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
11. lo smaltimento finale dei rifiuti non recuperabili deve avvenire in impianti autorizzati;
12. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003;
13. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a mesi 6, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente all'autorità di controllo;
14. dovrà essere assicurata, alla fine della giornata lavorativa, la pulizia quotidiana dei piazzali esterni, anche mediante, se necessario, il lavaggio delle superfici, nonché delle griglie di raccolta delle acque di dilavamento, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
15. la gestione dell'impianto deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma del D.Lgs n. 152/06; l'attività dell'impianto deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
16. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono inoltre rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
17. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
18. deve essere effettuata la registrazione di tutte le attività di manutenzione (ordinarie e straordinarie) dei sistemi di abbattimento dandone tempestiva comunicazione alla Provincia ed analizzarne le cause;
19. deve essere presente in impianto un manuale operativo descrittivo delle operazioni di ricevimento, trattamento, stoccaggio dei rifiuti, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
20. l'area di carico e scarico deve essere adibita esclusivamente a tali operazioni;
21. è fatto divieto di stoccaggio di rifiuti e materiali sul lato adiacente lo scolo



Lavigno;

22. la ditta è tenuta a mantenere in buono stato di manutenzione la barriera arborea, realizzata con essenze sempreverdi di altezza minima di 2,5 metri al momento della messa a dimora, per la parte di pertinenza del fabbricato "B";
23. devono essere rispettati i limiti per le emissioni sonore previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla L. 26/10/95, n. 447, o se più restrittivi, quelli di zona;
24. il laboratorio per l'esecuzione della analisi sui materiali deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 54 della L.R. n. 33/85;
25. tenere aggiornate le garanzie finanziarie nei modi previsti dalla DGRV n. 2528 del 1999 e dal parere espresso dalla CTPA n. 168 del 18 ottobre 1999 e, specificatamente per quanto riguarda la polizza fidejussoria, secondo gli schemi redatti dalla Provincia.

Avvertenze L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al continuo rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità civile inquinamento e al mantenimento delle polizze fidejussorie. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.


Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm..

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata e al suo legale rappresentante, al Comune di Angiari (Vr), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 21, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁷ oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica¹⁸.

Il Dirigente
 No. 1/1/2005
 Giorgio Baroni¹⁹



¹⁷ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

¹⁸ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

¹⁹ Dirigente del servizio agricoltura, incaricato alla sostituzione del Dirigente del settore ecologia/o faunistico ambientale, con provvedimento, riguardante la sostituzione ordinaria dei dirigenti in caso di assenza dal servizio, del 21 luglio 2005, n. 19/05 del Segretario Direttore Generale.

